



ORDINANZA N. 12 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota della soc. Operatori Approdi Nautici lungomare Napoli s.r.l. del 21.3.19, assunta al prot. n. 24975 del 14.11.19 con cui si segnalava il crollo di parte della banchina in piperno della rotonda di largo Sermoneta;

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza interdittiva dell'Uff. Grandi Progetti pervenuta in data 4.2.20;

RITENUTO necessario provvedere ad interdire formalmente il tratto di banchina interessato dal segnalato pericolo;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

La porzione di banchina di Largo Sermoneta, a partire dall'angolo affianco la scala di accesso, come meglio evidenziata nell'allegato fotografico, per una larghezza di 2.5 metri dal ciglio banchina ed una lunghezza pari a mt 22 è interditta a qualsiasi operazione portuale, accesso, transito di persone e/o mezzi, fermata e sosta di veicoli e pedoni, deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa. Tale area dovrà essere sgomberata da ogni merce/materiale/veicolo eventualmente presente. L'eventuale installazione della passerella



a servizio dei pontili galleggianti per ormeggio unità da diporto dovrà avvenire adottando le misure di sicurezza adeguate allo stato dei luoghi.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione del pericolo.

Napoli, li 10.02.2020

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO

